



Foglio informativo CREDITO DI FIRMA

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne assume un debito. In particolare: se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Per le operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

Principali rischi (generici e specifici)

Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

ITALIA

Commissioni su crediti di fideiussione e di avallo: Max 2,40%
(importo minimo commissioni € 12,91)

Commissione di accettazione: € 0,00

Imposta di bollo: € 14,62

ESTERO

<i>Commissioni su crediti di fideiussione e di avallo:</i>	
<i>fino ad 1 anno</i>	1,20%
<i>da 1 anno a 2 anni</i>	2,40%
<i>oltre 2 anni</i>	3,00%
<i>Spese su fideiussione</i>	€ 16,00
<i>Imposta di bollo:</i>	€ 14,62

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Nelle fideiussioni passive la banca assume l'obbligo di pagare ad un terzo (creditore) l'importo da questi indicato come dovutogli dal cliente (debitore principale).

Il cliente ha l'obbligo:

- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora;
- di prestare, su richiesta della banca, idonea controgaranzia

Inoltre:

- il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca;
- per eventuali controversie con clienti che non rivestono la qualifica di consumatore è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca.

Nei crediti di avallo la banca (avallante) che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro il cliente (avallato).

Nei crediti di accettazione il cliente deve provvedere a mettere a disposizione della banca accettante i fondi necessari alla estinzione delle tratte prima della loro scadenza.

Modifica della condizioni economiche - La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente - Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Avallo: Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data.

Fideiussione: Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Accettazione: Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,